

Area 100  
Serv. 100  
Staff 100

<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

**Prot. N.2523/2016 del 27/07/2016**

I.A.C.P. TRAPANI  
Prot. 14331  
Data: 29-07-2016 - ARRIVO

LEGALE E CONTENZIOSO



Ai Rappresentanti legali degli Enti Pubblici  
del territorio inerente il Tribunale di Trapani  
ed ai loro Dirigenti degli Uffici Legali

LORO SEDI

e p.c.

Ai Presidenti dell' Ordine degli Avvocati  
del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Al Presidenti del Tribunale di Trapani



Il Consiglio Circondariale dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Trapani nella seduta del giorno 26 luglio 2016 ha votato il seguente Ordine del giorno.

Premesso che Legge 31 dicembre 2012 nr. 247 (*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*),

All'art. 29 dispone in capo al Consiglio Circondariale il compito della *"tutela dell'indipendenza e del decoro professionale"* degli Avvocati;

All'art. 1, facendo espreso richiamo ai principi costituzionali ed alla normativa comunitaria, stabilisce che " (...) *L'Ordinamento Forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; ...*".

All'art. 2 stabilisce che "l'Avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e che l'avvocato "nell'esercizio della sua attività è soggetto alla legge e alle regole deontologiche".

All'art. 3 stabilisce che *"l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale .... La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale Forense ..."*.

All'art. 24 stabilisce che *"il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini circondariali sono Enti Pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione ed al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale ..., e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia"*.

Rilevato che alcuni Enti Pubblici hanno chiesto la pubblicazione, sul sito *on line* dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, di loro *Avvisi Pubblici* per la formazione di *Albi di avvocati* cui attingere per l'attività defensoria dell'Ente, facendo richiamo a presupposti e precedenti *Regolamenti* per la disciplina di detti affidamenti;

E' emerso da alcune verifiche che i detti *Regolamenti* - nella loro diversa formazione o denominazione - non sempre sono rispettosi della Legge 247/2012, del Codice Deontologico Forense, del Decreto Ministro della Giustizia 55/2014.

Esaminandone uno fra i più recenti si fa rilevare che lì, con riferimento ai compensi dei difensori, è previsto: *"... Detto ammontare (della prestazione giudiziale resa dall'avvocato) dovrà, in particolare, essere determinato in misura corrispondente ai minimi, abbattuti del 10%, previsti con riferimento alle voci «fase di studio della controversia» e «fase introduttiva del giudizio» dal D.M. 55/2014 (...)"*;

*"I professionisti incaricati della difesa si obbligano, inoltre, senza diritto alcuno ad una retribuzione aggiuntiva a fornire parere scritto in ordine ed eventuali proposte transattive e/o conciliative (...)"*;

*"Attività giudiziale ... assume come parametro di riferimento gli importi previsti dal D.M. 55/2014 ... su tali importi sarà applicata oltre alla percentuale massima di diminuzione prevista dallo stesso D.M. un ulteriore abbattimento correlato all'esito del giudizio, come da seguente specifica: Esito totalmente favorevole della lite, applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 abbattuti del 10 (in tale ipotesi rientra anche la transazione giudiziale in corso di causa); Esito parzialmente favorevole della lite: applicazione di un ulteriore abbattimento del 5% al compenso come sopra determinato (-15%); Soccombenza, estinzione o abbandono del Giudizio, applicazione di un ulteriore abbattimento del 10% al compenso come sopra determinato (-20%)"*.

*"Ricorsi al TAR ... Nel caso di sentenza c.d. «breve»», sui compensi pattuiti per la fase di merito, viene applicato un abbattimento del 50%. Nell'ipotesi in cui il ricorrente notifichi Ricorso per motivi aggiunti al Ricorso principale per il quale è stato conferito l'incarico, nessun compenso ulteriore compete al professionista incaricato"*.

*"Attività stragiudiziale. Il compenso per l'attività stragiudiziale è determinato - facendo applicazione della decurtazione massima pari al 50% sul parametro medio di liquidazione fissato dallo stesso D.M. ... L'ammontare del compenso per pareri stragiudiziali, anche scritti, resi dal legale incaricato poi del successivo giudizio verrà sottratto dal compenso pattuito per l'incarico giudiziale"*.

*"Le cause di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 52.000,00"*.

*"Nei casi in cui il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, quest'ultimo verrà individuato dal professionista medesimo il quale sopporterà anche le relative spese di domiciliazione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione".*

*"Non sono rimborsate spese di trasferta relative a giudizi incardinati avanti gli organi giurisdizionali della regione Sicilia"*

*"In caso di sentenza favorevole che statuisca in merito alle spese, competenze ed onorari in danno della parte avversa, il legale incaricato della difesa, ove non possano attivarsi procedure alternative di recupero del credito, promuoverà altresì, previa formalizzazione della relativa delibera d'incarico, azione di recupero in danno del debitore. In tal caso, il professionista elaborerà un preventivo dei compensi, redatto in conformità ai criteri esposti nel presente Regolamento".*

*"Tutela legale dei dipendenti. In applicazione di istituti contrattuali previsti dagli artt. ... del C.C.N.L. ... Il rimborso degli oneri legali avverrà in applicazione degli stessi criteri individuati dal presente Regolamento..."*

**Altri Regolamenti** prevedono di netto abbattimenti rispetto al D.M. 55/2014 del 20% per compensi fino ad euro 10.000,00; del 30% per compensi fra euro 10.000,00 ed euro 30.000; del 40% per compensi fra euro 30.000,00 ed euro 50.000,00; del 50% per compensi superiori ad euro 50.000,00. Ed altri ancora prevedono per i compensi stabiliti nel D.M. 55/2014 l'applicazione di una riduzione media del 30%, che può giungere al 50% e spese forfettarie legali al 5%.

Tali **Regolamenti** fanno genericamente richiamo al contenimento della spesa pubblica.

E' ben noto - come ha ricordato il T.A.R. Calabria con la Ordinanza del 16 giugno 2016 nr. 706 con la quale ha rimesso innanzi al vaglio della Corte Costituzionale l'art. 9 c. 3, 4, 6 del D.L. 24/6/2014 successivamente convertito in legge che ha decurtato per due anni il compenso premiale, in aggiunta alla corresponsione della retribuzione, in favore dell'Avvocatura dello Stato per i giudizi vittoriosi o con compensazione delle spese, o transatto - che *"la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio di bilancio, implicano sacrifici gravosi «che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica»»; e che si giustificano sotto il profilo della ragionevolezza, «in quanto mirati ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio»»* (Corte Costituzionale, 17 dicembre 2013 nr. 310). Si tratta, quindi, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, *«devono applicarsi all'intero comparto pubblico e impongono limiti e restrizioni generali»*, in una dimensione che la Corte ha connotato in senso solidaristico (citata sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5; e sentenza n. 178 del 2015)".

Mutatis mutandis, il contenimento della spesa pubblica non può prescindere da comportamenti coerenti all'interno delle singole amministrazioni, omogenei in tutto il comparto, solidaristici, temporanei. Prescindendo da questi presupposti il richiamo al contenimento della spesa pubblica emerge come solo usato strumentalmente.

Tali *Regolamenti* sono altresì caratterizzati da assoluta e grave insufficiente conoscenza delle norme che regolano il compenso degli Avvocati e delle disposizioni in Premessa richiamate che ineriscono l'esercizio della difesa quale bene, prima che privato, collettivo e pubblico.

#### **Infatti.**

Il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 nr. 55 non ha ripristinato le tariffe ma, è precisato all'art. 1, che esso *"disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, (...) ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2"*.

All'art. 2 è precisato che *"Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 % del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11, e 27 in materia di rimborso spese per trasferte"*.

L'art. 4 riferisce del compenso in sede giudiziale (cioè quello liquidato dal Giudice a carico della parte soccombente) dettando che per ciò il Giudice *"tiene conto della caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolarmente conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e al diminuzione fino al 70% (...) nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per la fase precedentemente svolta"*.

L'art. 5 stabilisce che *"le cause di valore indeterminabile si considerano di regola ed a questi fini di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola ed a questi fini fino ad euro 520.000,00"*. Il successivo articolo 6 tratta delle *"cause di valore superiore ad euro 520.000,00 sino ad un valore superiore ad euro 8.000.000,00"*.

Con riferimento alle attività stragiudiziali gli artt. 19 e 20 dispongono che *"il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui all'allegata tabella"*.

A tenore dell'art. 27 "*All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta*".

Come è evidente il D.M. 55/2014 viene impropriamente e solo apparentemente richiamato, e la Legge 247/2012 viene di fatto denegata dalla stessa Pubblica Amministrazione che ne dovrebbe, quale Legge dello Stato, fare applicazione ispirandosi ai Principi di buon andamento ed imparzialità. E si fa abuso della Legge 27/2012 abrogativa delle tariffe professionali intervenendo con pratiche in grave violazione dell'art. 2233 c. 2 del Codice Civile, della Legge 247/2012, dell'art. 1 della Legge 241/1990, con gravissime distorsioni degli obblighi della leale concorrenza ed effetti lesivi della libertà e dell'effettiva indipendenza del difensore.

E' altresì del tutto evidente che imporre le difese a tali condizioni consente a queste Pubbliche Amministrazioni di intentare e resistere a liti anche temerariamente, incoraggiate dal fatto che nel caso di soccombenza totale a quasi nessun compenso ha diritto il suo difensore, con effetti distorsivi rispetto all'onere di non abusare del processo. Inoltre tali *Regolamenti* determinano un'illecita locupletazione per la Pubblica Amministrazione stante che a fronte di compensi professionali infimi pagati al proprio difensore questa incasserebbe somme superiori dalla soccombenza della controparte, sia in termini di competenze che di spese generali, queste ultime unanimemente liquidate dalla Giurisprudenza al 15%.

Per non dire della pretesa che nel caso in cui il dipendente dell'Ente per le sue funzioni abbia subito un'azione giudiziaria da cui sia stato riconosciuto esente da responsabilità avrebbe diritto alla refusione delle spese defensorie solo come stabilito dal *Regolamento*, in netto dispregio della contrattazione collettiva di lavoro e per la Regione Siciliana della L.R. 145/1980 art. 39 e ss.mm.ii.

Come è noto il D.M. 55/2014 interviene per le liquidazioni di soccombenza disposte dal Giudice e quando questo viene chiamato a dirimere una lite per prestazioni professionali eseguite senza una preventiva pattuizione del compenso fra il committente ed il difensore. Abolite le tariffe professionali ai fini rendere effettiva la libertà di concorrenza - questione su cui non può tornarsi indietro in quanto misura condivisa dall'Avvocatura e dall'odierno C.O.A. - è certamente lecito che settori della Pubblica Amministrazione possano regolare i rapporti con gli avvocati da loro prescelti facendo richiamo al D.M. 55/2014, purché il richiamo non sia solo strumentale per ottenere una parvenza di legalità. Mentre è evidente che quando le motivazioni ed i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 vengono stravolti dalla P.A. committente il richiamo alla disposizione ministeriale è improprio, strumentale, ingiusto.

Né può sfuggire che la necessità di assicurare la libertà di concorrenza ha quale presupposto che il domandante e l'offerente siano su un piano di parità, e possano di volta in volta - anche sulla base di *Linee guida* precedentemente tracciate dall'Amministrazione - pattuire il compenso con reciproca assunzioni di responsabilità. Regolamenti predeterminati unilateralmente dalla P.A., che fissano le condizioni contrattuali senza alcun margine di previsione per una libera interlocuzione con il professionista - individuato secondo gli indiscussi principi dell'*intuitu personae* stante il mandato e la funzione difensiva - possono scivolare in una pattuizione leonina fissata dal soggetto forte. Non a caso il Consiglio Nazionale Forense ha intrapreso con il Ministro della Giustizia un tavolo di approfondimento

per mettere in campo un provvedimento legislativo mirante ad arginare tale fenomeno, con "... l'obiettivo di ottenere una normativa equa che regoli i rapporti tra avvocati e clienti <<forti>> (banche, assicurazioni, etc.). Ciò mirando a rendere non legittimo l'inserimento nelle convenzioni predisposte unilateralmente dai clienti di quelle pattuizioni che portano ad un compenso manifestamente sproporzionato per difetto in relazione all'attività svolta, operando sensibili diminuzioni anche con riferimento ai parametri ministeriali. Convenzioni, purtroppo, sempre più frequenti che risultano ulteriormente viziate dal fatto di assoggettare l'avvocato ad una pluralità di adempimenti che non sono compensati pur comportando oneri gravosi per il professionista con esclusivo vantaggio per il cliente" (Comunicato stampa del Presidente del C.N.F. del 26 giugno 2016).

Così come deve rilevarsi che tali *Regolamenti* non fanno alcun richiamo al rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il Dlgs 231/2002 e ss.mm.ii., sull'obbligo di compiere i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ed il successivo onere *ex lege* di corrispondere gli speciali interessi moratori per il ritardo. Disposizioni che non sono derogabili mediante tacita o espressa accettazione di condizioni difformi, in quanto norme imperative (*ex multis*, Consiglio di Stato, V, 1/4/2010, nr. 1885). Così come generalmente si tace sull'onere per la Pubblica Amministrazione di pagare le competenze progressivamente per fasi allorché per fasi è stato predisposto il preventivo, oltre al versamento di una somma in acconto per le spese che il difensore anticipa, e ciò anche nel rispetto dei nuovi ed uniformi principi contabili stabiliti dai Dlgs. 91 e 118/2001 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani

- Invita tutte le Pubbliche Amministrazioni che avessero adottato Regolamenti o Albi per le attività difensive a trasmetterne copia - entro 30 giorni dal ricevimento della presente - a quest'Ordine degli Avvocati, sia con riferimento alle necessarie relazioni fra Enti Pubblici, sia con riferimento all'attività di controllo e di vigilanza pubblicistica di cui gli Ordini Professionali degli Avvocati sono investiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, 24, 28, 29 della Legge 247/2012;
- Nelle more che il Parlamento o il Ministro intervengano con gli strumenti loro dati ai fini di vietare attività distorsive, invita tutte le Pubbliche Amministrazioni che avessero adottato Regolamenti o Albi per le attività difensive a verificare se siano rispettosi del corretto dettato della Legge 247/2012, del D.M. 55/2014, del Codice deontologico forense, dei principi di effettività della libertà di concorrenza e della libertà di pattuizione, modificandoli o integrandoli alla bisogna;
- Dichiara la piena disponibilità ad incontrare quelle Pubbliche Amministrazioni che lo richiedessero ai fini di offrire ulteriori chiarimenti ed intavolare la necessaria dialogante collaborazione anche per un sostegno tecnico agli Enti nella stesura di Linee Guida in materia.

Trasmesso d'ordine del Presidente.

Trapani, 27/07/2016

**Il Consigliere Segretario**  
- f.to Avv. Salvatore Longo -

PEC

Tipo E-mail

Da

PEC

-- < ord.trapani@cert.legalmail.it >  
< camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it >  
< direzione.generale@pec.asptrapani.it >  
< iacptpamm@postecert.it >  
< ord.marsala@cert.legalmail.it >  
< ord.palermo@cert.legalmail.it >  
< ord.sciacca@cert.legalmail.it >  
< ord.terminimerese@cert.legalmail.it >  
< ordine@avvocatiagrigento.it >  
< provincia.trapani@cert.prontotp.net >  
< trapani@pec.irsapsicilia.it >  
Presidente Tribunale Trapani - < presidente.tribunale.trapani@giustiziacert.it >  
< affarigenerali@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it >  
< comune.castellammaredelgolfo@cert.prontotp.net >  
< comune.favignana.tp@postecert.it >  
< comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it >  
< protocollo.comunevalderice@postecert.it >  
< protocollo@pec.comune.erice.tp.it >  
< protocollo@pec.comune.paceco.tp.it >  
< protocollo@pec.comunecustonaci.it >  
< protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it >  
< segretario.generale@pec.comune.trapani.it >  
< segretario@comune.erice.tp.it >  
< segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it >  
< ufficio.legale@pec.comune.trapani.it >  
< ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it >  
NOTA 2523/2016 COA TRAPANI TRASMISSIONE O.d.G. DEL 26.07.2016

A

CC

Oggetto

Mercoledì 27-07-2016 13:31:23

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

91100 TRAPANI - PALAZZO DI GIUSTIZIA - TELEFONO (0923) 21752 - 549543 FAX (0923) 309969

E-mail: segreteria@ordineavvocati.trapani.it ; PEC: ord.trapani@cert.legalmail.it

www.ordineavvocati.trapani.it

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

Prot. N.2523/2016 del 27/07/2016

Ai Rappresentanti legali degli Enti Pubblici  
del territorio inerente il Tribunale di Trapani  
ed ai loro Dirigenti degli Uffici Legali

LORO SEDI

e p.c.

Ai Presidenti dell' Ordine degli Avvocati  
del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Al Presidenti del Tribunale di Trapani



In allegato si trasmette nota di cui all'oggetto.

La segreteria

COA Trapani

Allegati:

NOTA 2523\_2016 COA TRAPANI TRASMISSIONE O.d.G. DEL 26.07.2016.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml